



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

decreto n. 29 del 13/3/2020

PERIODO CUSCINETTO 9/22 marzo 2020 EMERGENZA CORONA VIRUS -

SETTORE FALLIMENTI

Il presidente del Tribunale, visti i decreti legge 2.3.2020 n. 9 e 8.3.2020 n. 11, a **completamento del precedente decreto n. 28 relativo alle esecuzioni, ove anche per le procedure fallimentari è stata prevista la sola sospensione,**

dispone quanto segue

A) Ricorsi e udienze prefallimentari

Considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.3.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista si ritiene che parte della materia può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g) numero 1 del decreto, ossia nei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Tuttavia l'eccezione indicata si realizza solo quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 L.F. dal Presidente del Tribunale sia per i ricorsi nuovi che per le procedure prefallimentari già pendenti.

Perché tale pronuncia venga adottata occorre che sia evidente l'urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata dal ricorrente (in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi atto cartaceo),

In assenza di tali elementi visibili, anche le udienze prefallimentari saranno rinviate a dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I rinvii decisi dal Presidente del Tribunale saranno comunicati in via telematica tramite cancelleria.

Analoghe decisioni saranno assunte per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma L.F. e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze di cui si dovesse stabilire la necessità della celebrazione, si prevede che i

CR 1

difensori, permanendo gli attuali divieti afferenti la c.d. zona rossa estesi ormai a tutto il territorio nazionale, depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire, rimettendosi ai loro atti. L'udienza tuttavia sarà tenuta dal magistrato, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce mediante un difensore, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari via mail di rimettersi alla giustizia o di rinunciarvi.

Per le pronunce collegiali in materia di procedure minori sarà adottata analoga condotta (se urgente in base ai rilievi delle parti, verrà celebrata, altrimenti rinviata).

B) In ordine alle aste fallimentari in corso:

Premesso che la situazione contingente di allarme e preoccupazione per il futuro anche del Paese è idonea a incidere sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108 L.F., falsando il mercato per l'incertezza e l'ovvia accentuata difficoltà di accedere al credito, così da poter favorire implicitamente le concentrazioni economiche speculative, e che tale possibile tendenza deve essere contrastata e per farlo vi è necessità di un periodo maggiore della sola quindicina di giorni di cui al D.P.C.M. n. 11.;

Atteso che il decreto suddetto ha scelto di disciplinare le udienze civili e penali assegnando ai capi degli uffici, di concerto con le autorità sanitarie, ampi poteri organizzativi, suggerendo varie modalità al fine di evitare assembramenti e presenze in Tribunale, addirittura consentendo, fra le altre possibili misure, il rinvio a dopo il 31 maggio 2020;

Ritenuto che non si possa trascurare la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile col Giudice delegato, nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, adempimenti presso uffici pubblici, nella sala aste, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate ecc.);

Ritenuto ancora che il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale il regime della c.d. zona rossa per cui la mobilità individuale e collettiva deve essere ridotta al minimo;

s i d i s p o n e

la sospensione fino al 31 maggio 2020 delle attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica con redazione medio tempore delle attività diverse possibili, nonché la sospensione dell'attività di visita, a prescindere dall'essere o meno occupato l'immobile.

Le aste già autorizzate ma non ancora pubblicate dovranno essere differite, previa individuazione di altra data successiva al 31.05.2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il curatore potrà procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, indicando nel nome del file telematico rinvio asta coronavirus, così la cancelleria le potrà lavorare con maggiore semplicità.

Le aste per le quali vi è già stata pubblicazione, richiamando l'esigenza di riequilibrare il mercato di cui sopra, vanno anche esse revocate e rinviate oltre il 31.05.2020.



I curatori provvederanno a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima, nonché ad inserire sul Portale delle Vendite Pubbliche un "avviso di rettifica", specificando nella motivazione "vendita revocata dal Giudice Delegato per effetto del d.l. 8 marzo 2020 n. 11";

Eccezionalmente, per le aste già pubblicate e per le quali siano state raccolte offerte in busta chiusa ed il cui termine ultimo sia scaduto prima dell'8 marzo 2020, si dispone il differimento solo della data di celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c., essendo la offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo.

In relazione al differimento della data di celebrazione della gara, la comunicazione dello stesso verrà effettuata dalla Cancelleria del G.D., ovvero dal Curatore, a seconda che si tratti di vendita fissata dinanzi all'uno o all'altro.

Istruzioni operative per i curatori:

Oltre ai rinvii delle udienze che verranno comunicati a mezzo della cancelleria , si chiarisce che **tutti** i termini in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano di 15 giorni (rel. ex art. 33, periodiche e non, progetti di liquidazione, supplementi agli stessi). Per le verifiche il differimento del deposito del progetto dello stato passivo, ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice.

Per i mandati non evasi e richiesti sino al 9.3.2020 non è necessario reiterare la richiesta. Le richieste di nuovi mandati saranno accettate dopo il 31 maggio 2020.

Si comunichi a: Ordine degli Avvocati, Ordine dei dottori Commercialisti – SEDE, Curatori, periti, coadiutori e avvocati interessati dalle procedure concorsuali mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale .

Il Presidente del Tribunale
Dott. Gaetano De Luca

